



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
CATANZARO**

Def. n. 169

IL PRESIDENTE

Rilevato che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che “L'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui il difensore di fiducia del detenuto aveva inviato tramite PEC istanza di rinvio per legittimo impedimento)” (Cass., Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019 - dep. 18/06/2019, ANTILLE GAETANO, Rv. 27691501);

considerato, pertanto, che tutte le istanze inviate al Tribunale o all'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro via posta elettronica certificata sono irricevibili;

considerato che, invece, avendo natura essenzialmente amministrativa, verranno accettate le istanze di autorizzazione di soggetto in misura alternativa o in misura di sicurezza inoltrate via posta elettronica certificata (purché sottoscritte e presentate da difensore munito di nomina);

DISPONE

- 1) che le istanze al Tribunale o all'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro non possano essere inviate per posta elettronica certificata a pena di irricevibilità;
- 2) che sono ricevibili esclusivamente le istanze trasmesse via posta elettronica certificata aventi ad oggetto autorizzazioni da concedere a soggetto in misura alternativa o in misura di sicurezza (purché sottoscritte e presentate da difensore munito di nomina).

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed alle Camere Penali dei Distretti di Corte d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria

Catanzaro, 24 febbraio 2020.



Il Presidente
Dott. Laura Antonini